

| | | | |
|--|----|---|--------------------------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 3797 | sb | 1 | 7 settembre 2016 |
| Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch | | | Repubblica e Cantone Ticino |

Il Consiglio di Stato

Egregio Signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente l'Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI_n)

Egregio Signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per l'opportunità che ci viene offerta, con la presente ci permettiamo di formulare le nostre osservazioni in merito.

Art. 1

Tra le Giurisdizioni Partecipanti il progetto di OSAIn include anche gli Stati Uniti, nonostante gli Stati Uniti non abbiano sottoscritto il CRS. Questa inclusione può di primo acchito apparire logica, dato che gli Stati Uniti hanno implementato la FATCA, che è il precursore del CRS, ma permette di includere una grande lacuna nel processo di lotta all'evasione fiscale e di mettere in difficoltà le banche depositarie. Infatti gli Stati Uniti, nonostante abbiano la FATCA, non hanno una legislazione nazionale che permette loro di trasmettere i dati alle autorità estere. Ne consegue che anche quei paesi che hanno sottoscritto il Modello 1, non stanno ottenendo dagli Stati Uniti delle informazioni equivalenti a quelle richieste dal CRS. Un cliente residente all'estero pertanto potrebbe facilmente aggirare lo scambio automatico tramite veicoli quali la Limited Liability Company (LLC). Infatti una Single Member

LLC non è assoggettata fiscalmente agli Stati Uniti se il member non è una US Person, così da non essere oggetto di comunicazione in applicazione della FATCA. Inoltre il "single member" non sarebbe oggetto di comunicazione nemmeno in applicazione del CRS, perché grazie all'attuale tenore dell'art. 1 OSAIn l'entità sarebbe qualificata come una FI di una giurisdizione partecipante, e pertanto non vi è un obbligo di comunicazione da parte della banca depositaria, mentre non applicando il CRS gli Stati Uniti non obbligano la LLC ad effettuare la comunicazione (e non ne sono in grado in applicazione della FATCA). Osserviamo che anche il primo progetto di normativa Lussemburghese prevedeva l'introduzione degli Stati Uniti nella white List delle Giurisdizioni Partecipanti. Nel progetto finale tuttavia gli USA sono stati stralciati dalla lista, proprio per i motivi sopra esposti. Si ritiene pertanto che anche la Svizzera debba adeguarsi agli altri paesi e non accettare gli Stati Uniti quale Giurisdizione Partecipante ai fini del CRS e stralciarli pertanto dalla lista di cui all'art. 1 OSAIn.

Art. 8

Il limite di CHF 1'000 per qualificare come conti esclusi i conti non rivendicati appare troppo basso. Anche se questo importo è indicato in un esempio del commento dell'OCSE riteniamo che i conti non rivendicati (o adottando una terminologia svizzera sarebbe meglio definirli averi senza notizia) non abbiano un rischio elevato di sottrazione di imposta. Sarebbe infatti sufficiente indicare che i conti non rivendicati (o averi senza notizia) non sono oggetto di comunicazione fintanto che non viene ottenuto un nuovo contatto con il titolare del conto o un suo erede. La comunicazione verrebbe effettuata appena la FI è in grado di riprendere contatto con il cliente e indentificarlo. Lo stesso art. 11 cpv. 6 lett. a LSAI sarebbe fortemente penalizzato introducendo un limite di CHF 1'000.

Nuovo articolo sulla delega di comunicazione

L'art. 17 LSAI permette ad un trustee svizzero di effettuare una comunicazione all'autorità estera. Le fattispecie in cui un'entità svizzera possa essere chiamata ad effettuare una comunicazione all'estero non è tuttavia limitata al caso del trustee. Una Entità di Investimento estera potrebbe infatti delegare ad una società svizzera la possibilità di effettuare una comunicazione per suo conto. Si ritiene pertanto necessario specificare questo aspetto (omesso nella LSAI), onde assicurare anche in questo caso una giustificazione che permetta di non applicare l'art. 271 CP. Si propone il seguente nuovo articolo


“Ogni entità svizzera delegata da un’istituzione finanziaria è autorizzata ad effettuare la comunicazione delle informazioni all’autorità competente dello Stato di residenza dell’istituzione finanziaria.”

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a Sua totale disposizione.

Voglia gradire, egregio Signor Consigliere federale, l’espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:


Il Presidente:
R. Beltraminelli


Il Cancelliere:
A. Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni, Residenza

Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch;))

Pubblicazione in internet